

Regolamento di incentivazione alla partecipazione a progetti di ricerca finanziati attraverso bandi competitivi europei e internazionali

Art. 1 – Finalità

1. Al fine di promuovere e incentivare l'accesso dei docenti dell'Ateneo a fondi competitivi per la ricerca, a favore del *Principal Investigator* (PI), vincitore di un progetto finanziato dall'Unione Europea o da altro organismo internazionale sulla base di valutazioni comparative, può essere riconosciuto un compenso premiale sia nel corso della durata del progetto che al termine dello stesso. La predetta premialità è erogata a valere sul rimborso del costo delle ore lavorative dedicate dal PI alla realizzazione delle attività progettuali, previste nel budget di progetto e correttamente rendicontate.
2. La quota di finanziamento che può essere destinata all'erogazione del compenso premiale non può eccedere, per ogni periodo di rendicontazione, il 50% del costo delle ore lavorative dedicate dal PI alla realizzazione delle attività progettuali come effettivamente rendicontate, nei limiti del finanziamento previsto dal budget del progetto in relazione a tale voce di costo.
3. Al termine di ogni periodo di rendicontazione e a seguito dell'incasso della relativa tranche di finanziamento, all'Ateneo è riconosciuta una quota a valere sui costi indiretti destinati all'Host Institution per la realizzazione del progetto, a titolo di rimborso dei costi generali sostenuti per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca. Tale quota è costituita da una componente fissa pari al 16% dei costi indiretti e da una componente variabile aggiuntiva pari al costo integrale dell'IRAP versata dall'Ateneo in relazione ai costi del personale previsti nel budget di progetto.

Art. 2 – Determinazione degli incentivi

1. Al termine di ogni periodo di rendicontazione e a seguito dell'incasso della relativa tranche di finanziamento erogata da parte dell'ente finanziatore, il PI, previa verifica della sostenibilità complessiva del progetto, destina la quota di risorse disponibili per l'incentivazione formulandone richiesta al Direttore di Dipartimento, rispettando i seguenti parametri:
 - a) una quota, pari al 50% del costo delle ore lavorative dedicate dal PI alla realizzazione delle attività progettuali, è destinata al sostegno e al rafforzamento delle attività di ricerca previste nell'ambito del progetto, con vincolo di destinazione a spese per il reclutamento di personale da impegnare in attività di ricerca e/o per l'acquisizione di attrezzature inventariabili;
 - b) una seconda quota, fino al 50% del costo delle ore lavorative dedicate dal PI alla realizzazione delle attività progettuali, costituisce l'importo lordo ente che può essere destinato all'incentivazione economica da attribuire al PI al termine di ogni periodo di rendicontazione; il compenso lordo erogabile in un anno al PI non potrà comunque essere superiore al rispettivo trattamento retributivo lordo annuo. Nel caso in cui il PI dichiari formalmente di rinunciare anche

parzialmente all'incentivazione economica, la relativa quota sarà destinata al sostegno e al rafforzamento delle attività di ricerca, ad integrazione della quota di cui al precedente punto a).

2. Al termine delle attività progettuali, dopo la rendicontazione finale del progetto e la certificazione positiva delle attività di controllo (*audit*), il PI può chiedere al Consiglio di Dipartimento di destinare, compatibilmente con le norme che disciplinano la gestione dei fondi di ricerca, una quota pari al 50% dei residui di gestione a favore delle sue future attività di ricerca. A tal fine, i residui di gestione sono pari all'importo del contributo erogato dall'Ente finanziatore al netto di tutti i costi sostenuti per il progetto, sia rendicontabili che non rendicontabili, e della quota destinata all'Ateneo. In tal caso, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento, i residui costituiscono un fondo di cui è titolare il medesimo PI richiedente o altro docente da lui indicato.

Art. 3 – Modalità di erogazione e liquidazione degli incentivi

1. A seguito di ciascun periodo di rendicontazione e entro 6 mesi dall'incasso della relativa tranche di finanziamento, il PI formula richiesta di erogazione del compenso al Direttore del Dipartimento presso cui il progetto è gestito. L'erogazione del compenso è sottoposta alla preventiva approvazione del Consiglio di Dipartimento. Nel valutare la richiesta di compenso incentivante deve essere garantito il rispetto delle caratteristiche di ciascun fondo competitivo, delle clausole contrattuali e delle regole finanziarie e di rendicontazione. Il personale beneficiario dell'incentivazione economica deve essere identificabile sulla base dei documenti di rendicontazione (rapporti scientifici e time sheet) utili a verificare l'effettivo impegno sul progetto.

2. Il Responsabile dei servizi amministrativi del Dipartimento, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti, cura l'istruttoria per l'approvazione del Consiglio di Dipartimento e provvede all'esecuzione delle relative determinazioni, disponendo anche la eventuale liquidazione dell'incentivazione economica. Il relativo pagamento è di competenza di ciascun Dipartimento.

Art. 4 – Revisione delle incentivazioni

1. Nel caso in cui si determinassero in corso d'opera maggiori costi per la realizzazione del progetto ovvero fossero rilevate spese non ammissibili a seguito delle verifiche di secondo livello, il Dipartimento dovrà garantire la copertura delle maggiori spese sostenute ovvero di quelle non riconosciute in sede di *audit*, utilizzando prioritariamente altri fondi nella disponibilità del PI. A tal fine, il Dipartimento potrà valutare l'opportunità di costituire un apposito fondo rischi.

Art. 5 – Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il meccanismo di incentivazione previsto dal presente Regolamento si applica a tutti i progetti di ricerca in corso o ammessi al finanziamento alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.